

Allegato "A" al Repertorio n.99075/25174

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"DOPO DI NOI ETS"

Articolo 1

Costituzione sede

È costituita la Fondazione denominata "Dopo di Noi ETS", di seguito, in breve, "Fondazione".

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, del Codice civile.

La Fondazione utilizza ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 117/2017, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo E.T.S..

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Cornaredo (MI) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 2

Finalità e principi ispiratori

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione promuove, organizza e progetta attività volte a favorire l'integrazione delle persone con fragilità e disabilità, affiancando le famiglie nel percorso di distacco e di accompagnamento alla vita indipendente dei loro figli, anche in collaborazione con i servizi territoriali, individuando gli strumenti giuridici, sanitari ed assistenziali, maggiormente idonei a tutelare e realizzare le autonomie e le aspirazioni della persona disabile e/o fragile.

La Fondazione si ispira ai principi contenuti nella Convenzione ONU per i Diritti della Persone con Disabilità e Fragilità, con particolare riferimento all'art. 3 per il rispetto e la tutela della Dignità delle Persone, all'art. 5 per l'uguaglianza e la non discriminazione delle Persone e all'art. 19 per l'inclusione sociale delle Persone con Disabilità, per la tutela e lo sviluppo della vita indipendente.

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio dell'integrazione delle politiche e dei servizi socioassistenziali con quelli di ambito sanitario, relative alla qualità della vita, della presa in carico dei bisogni, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

La Fondazione partecipa attivamente alla realizzazione di welfare di comunità che garantisca politiche atte al superamento degli ostacoli alla realizzazione della vita indipendente delle persone disabili e/o fragili, in collaborazione con le istituzioni preposte.

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto a) dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017);

b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto w) dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto i) dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017);

d) gestione di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto q) dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017).

In particolare, la Fondazione intende creare e sviluppare le seguenti attività:

- individuare, programmare e realizzare, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi destinati a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona fragile e/o disabile incontra nel corso della propria vita;
- gestire strutture adeguate alla realizzazione degli scopi statuari ovvero per la sperimentazione della vita indipendente e per la realizzazione dell'autonomia dei ragazzi con handicap;
- promuovere e diffondere la cultura della protezione giuridica assumendo direttamente i relativi incarichi nonché predisponendo, per conto dei propri soci, tutte quelle forme di protezione previste dalla attuale normativa civilistica (amministratore di sostegno et similia);
- organizzare incontri, seminari e corsi a favore delle famiglie e per la formazione di personale adeguato ai progetti di vita indipendente;
- promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali e con altre associazioni di volontariato, lo sviluppo di politiche sociali che, in riferimento al "Dopo di Noi", sviluppino la collaborazione fra strutture pubbliche e private per realizzare un nuovo modello d'intervento a favore dei ragazzi con disabilità che privilegi la costruzione di un sistema di welfare dove i ragazzi con disabilità vedano rispettati i propri diritti e le

proprie aspettative.

- favorire collaborazione con associazioni territoriali per la realizzazione e la gestione di strutture che possano occuparsi di disabilità, fragilità ed emarginazione sociale.

La Fondazione opera facendo ricorso ai propri componenti o individuando enti o professionisti, selezionati secondo criteri definiti dagli organi della stessa e in stretta collaborazione con il Comitato Scientifico, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza e efficacia nei servizi e/o prestazioni da realizzare.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

È attribuita al Consiglio d'Amministrazione la competenza in merito all'individuazione delle attività diverse che potranno successivamente essere realizzate da parte della Fondazione.

Articolo 5

Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti stabiliti la prima volta in sede di costituzione della fondazione in maniera differenziata tra i fondatori promotori ed i partecipanti fondatori tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea,

dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio indisponibile, sempreché in sede di erogazione non siano espressamente destinati al Fondo di Gestione.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori;
- da altre entrate compatibili con le finalità della Fondazione e nei limiti delle normative vigenti per gli ETS.

Articolo 8

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo di esercizio di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 9 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Articolo 10 Fondatori

Sono "Fondatori" le persone fisiche e le persone giuridiche individuate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

Articolo 11 Partecipanti

Potrà essere riconosciuta la qualifica di "Partecipanti", mediante adesione successiva, alle persone fisiche e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

Il valore minimo del contributo stabilito per i Partecipanti è stabilito in € 100,00 annuali.

La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, contributi professionali di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13 Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, in apposita sessione, decide a maggioranza semplice, l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti e Sostenitori, qualsiasi sia il ruolo ricoperto nella Fondazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e

doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
- incompatibilità evidente con lo spirito e lo scopo dello Statuto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di fondatori soci a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati come previsto dall'art.3 ultimo comma 4 di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 del presente Statuto, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- al verificarsi di gravi e persistenti carenze qualitative o quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;
- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operativa e di governance affidate al socio partecipante fondatore;
- la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura di evidenza pubblica che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;
- al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I Fondatori a matrice operativa selezionati con i criteri previsti dall'art. 4, non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'art. 12 del presente Statuto pena, salvo un preavviso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dell'Organo di Controllo riportato negli atti di affidamento del Servizio.

I soci a matrice operativa selezionati con i criteri previsti dall'art. 3 ultimo comma, non possono recedere dalla Fondazione prima del termine riportato negli atti di affidamento del Servizio, pena, salvo un preavviso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

I Soci Sostenitori donatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La perdita della qualificazione di membro della Fondazione comporta

automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Articolo 14 Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea;
- il Direttore Generale (solo se necessario e quando lo nomina il Consiglio di Amministrazione);
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale e dell'Organo di Controllo, che saranno decise dal Consiglio di Amministrazione, salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate e approvato dal Presidente.

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di undici membri, eletto dall'Assemblea dei Partecipanti e Fondatori, regolarmente convocata, scelti fra i Soci Fondatori e Partecipanti o indicati dagli enti giuridici associati.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per altri tre mandati consecutivi salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;
- individuare su proposta del Direttore Generale (se nominato)

gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art.3 ultimo comma del presente Statuto;

- approvare su proposta del Presidente o del Direttore Generale (se nominato) il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante fondatore, partecipante sostenitore e donatore;
- definire annualmente l'entità della quota annuale per i promotori fondatori ed i partecipanti fondatori;
- nominare o escludere i partecipanti fondatori ed i partecipanti sostenitori e donatori;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente;
- nominare i membri dell'Organo di Controllo;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie da proporre all'approvazione dell'assemblea;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto, a maggioranza assoluta del Consiglio;
- documentare nel bilancio il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 eventualmente svolte.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Non si applicano l'art. 24 e 25 del d.lgs. 117/2017, ma unicamente quanto previsto dall'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico ed è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti l'Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per altri tre mandati consecutivi, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato. Dopo un mandato di interruzione il Presidente può candidarsi per la stessa carica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale, relativamente ai poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti necessari, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone budget previsionali e può nominare esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Il Presidente risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese

Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vicepresidente ove nominato.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 17

Assemblea

All'Assemblea partecipano tutti i membri della Fondazione: Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, con compiti diversi e poteri diversi.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente. I Fondatori e i Partecipanti hanno il compito di eleggere i componenti del C.d.A. e dell'Organo di Controllo, di approvare il Bilancio di previsione ed il Bilancio d'esercizio, approvare le modifiche statutarie proposte dal CdA, delibera sullo scioglimento della Fondazione, ammettere i nuovi Partecipanti secondo le diverse tipologie.

I Sostenitori possono presentare proprie proposte da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea vota a maggioranza dei Fondatori e dei Partecipanti della Fondazione, mentre i Sostenitori possono votare unicamente sulle scelte programmatiche proposte dal CDA.

Articolo 18

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Presidente della Fondazione, è un organo consultivo composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate nei settori d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma, alle iniziative della Fondazione e ad ogni altra questione tecnico scientifica per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

Articolo 19

Direttore Generale

Se necessario, sarà nominato dal C.d.A., scelto fra una rosa di esperti

predisposta dall'assemblea dei partecipanti, il Direttore resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il CdA nel nominare il Direttore, definisce competenze, poteri e deleghe, nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal CdA.

Il Direttore è responsabile operativo per le funzioni assegnate, da esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del CdA, partecipa se convocato, ai CdA, senza diritto di voto.

Articolo 20

Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, anche monocratico I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 13 per quanto compatibili.

Articolo 21

Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.

Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Articolo 22

Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Fondazione;

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio d'Amministrazione. I libri di cui alle lettere c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali del Consiglio d'Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico, contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Articolo 23

Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo

settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dal Consiglio di Amministrazione che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 25

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 26

Norme transitorie

Il presente Statuto è soggetto a provvedimento di approvazione da parte dell'autorità competente e, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, assumerà efficacia solo a partire dal momento in cui sarà resa l'autorizzazione della Commissione Europea di cui al comma 10 dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore. (D.Lgs. 117/2017).

Fino ad allora sarà applicato lo Statuto adottato in data 24 luglio 2018 (allegato A) ad atto a rogito Notaio Maria Gentile Repertorio n.97483/24203 registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 25 luglio 2018 al .32316 serie 1T e la Fondazione continuerà ad essere amministrata dagli organi in carica secondo le competenze e le regole fissate dal succitato Statuto.

Firmato:

Corrado Bassi

Notaio Maria Gentile

Copia conforme all'originale allegato "A" al verbale a mio rogito in data 28 maggio 2021 rep-99075/25174, registrato a Milano DP II in data 14 giugno 2021 n.60979 serie 1T.

Rho, 22 dicembre 2025

Firmato

Notaio Maria Gentile